La nuova ECM - Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009: cosa cambia

Raffaella Agosta
Biomedia srl, Milano

La storia e il cambiamento

L'insieme delle attività educative, che servono a mantenere, sviluppare e incrementare la conoscenza, le competenze e le prestazioni dei professionisti della sanità e che viene denominato ECM (Educazione Continua in Medicina), è stato introdotto in Italia da circa 10 anni. Dal 2001 sono stati accreditati migliaia di eventi educazionali. Oggi è necessario far progredire il sistema ECM su due principali linee che riguardano l'accreditamento dei soggetti ("provider") e l'introduzione della formazione a distanza (FAD). Non saranno più accreditati singoli eventi o programmi, ma istituzioni e organizzazioni, pubbliche o private, capaci di organizzare, predisporre e rendere fruibili attività educazionali in modo continuativo, con contenuti educazionali coerenti con i bisogni formativi delle professioni sanitarie, con obiettivi ben esplicitati e metodologia andragogica idonea. L'accreditamento è concesso alle istituzioni o organizzazioni pubbliche e private sulla base della dimostrata capacità di pianificare, predisporre, distribuire e implementare attività educazionali che rispondono ai requisiti di qualità stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM.

I crediti del prossimo triennio

I 150 crediti complessivi del triennio dovranno essere acquisiti rispettando le seguenti proporzioni: FAD fino al 80%, obiettivi di rilievo regionale fino al 30%, eventi residenziali con oltre 200 partecipanti fino al 10%, materie affini alla propria fino al 25% e autoformazione massimo 5%.

Caratteristiche dei "provider"

I requisiti

I criteri richiesti al "provider" per ottenere l'accreditamento sono caratteristiche che la Commissione ECM ritiene adeguate a garantire lo sviluppo di programmi educativi di qualità; essi riguardano idonei elementi di organizzazione, strutture e tecnologie adeguate, metodologia didattico-formativa e aggiornamento dei contenuti. I requisiti dovranno essere documentati da uno statuto o atto costitutivo, che indichi in modo esplicito che l'ECM costituisce un obiettivo del soggetto interessato, da documenti, contratti, convenzioni relative alla disponibilità delle strutture, strumenti e risorse umane necessarie per l'attività ECM, da documenti di programmazione o attuazione di procedure atte ad individuare i bisogni formativi dei professionisti della sanità ai quali il "provider" si rivolge, da documenti relativi alle aree di interesse, agli obiettivi generali e da documenti relativi ai docenti/formatori selezionati con esperienza e competenza sugli argomenti trattati.

Tutti i soggetti che richiedono l'accreditamento devono poter documentare il possesso di tutti i requisiti. Quando detti requisiti sono conseguenti ad accordi/convenzioni con altri soggetti, tali accordi devono essere formalizzati per un periodo pari almeno alla durata dell'accreditamento.

Gli obblighi

Il "provider" dovrà dichiarare se ha usufruito di supporto economico o di altro genere da parte di aziende impegnate nel settore sanitario e inoltre che è disponibile per ispezioni in sede e per la revisione, da parte della Commissione ECM o suoi delegati, dell'organizzazione, della contabilità e della documentazione, che dovrà essere conservata per 5 anni.

Organizzazione e responsabilità

La struttura dell'organizzazione deve prevedere un responsabile di segreteria, responsabili di amministrazione, un coordinatore del comitato scientifico, dei componenti il comitato scientifico, un responsabile di sistema informatico e un responsabile del sistema qualità.

Il "provider" è responsabile del contenuto formativo, della qualità scientifica e dell'integrità etica di tutte le attività educazionali alle quali ha assegnato i crediti. Risponde dell'attendibilità, serietà ed eticità delle informazioni divulgate, che è tenuto a verificare consultando il proprio comitato scientifico. E' responsabilità del "provider" acquisire le necessarie garanzie relative ai rapporti pregressi dei singoli componenti del comitato scientifico, del responsabile scientifico e dei singoli autori con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio nel settore ECM. Il "provider" deve assicurare in tutti i casi di sponsorizzazione commerciale, la presenza di uno specifico

questionario in cui i docenti e i discenti possano indicare se hanno percepito influenza di conflitto di interessi nel materiale ECM fornito.

Tipologie di formazione ECM

Sono previsti:
- convegni e congressi,
- formazione residenziale (fino ad un massimo di 200 partecipanti),
- formazione residenziale interattiva (fino ad un massimo di 25 partecipanti),
- training individualizzato,
- gruppi di miglioramento,
- attività di ricerca,
- audit clinico e/o assistenziale,
- autoapprendimento senza tutoraggio (FAD),
- autoapprendimento con tutoraggio (FAD),
- docenza e "tutoring".

Tempi

Entro il 31 ottobre di ogni anno, il "provider" deve presentare un piano formativo di massima relativo all'anno successivo, mentre il dettaglio degli eventi dovrà essere comunicato 30 giorni prima dell'inizio degli stessi. Entro il 31 gennaio di ogni anno il "provider" dovrà provvedere alla preparazione di una relazione sull'attività educazionale svolta nell'anno precedente.